

DELEGA FISCALE
IL PROGETTO DI DECRETO LEGISLATIVO DEL PROCESSO
TRIBUTARIO

La Legge n. 23 dell'11/03/2014 all'articolo 10 delega il Governo ad introdurre con i decreti legislativi norme per la revisione del processo tributario.

A tal proposito, il citato articolo prevede:

- il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;
- la terzietà dell'organo giudicante;
- il rafforzamento e la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario;
- l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante;
- i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni tributarie;
- il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;
- l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
- la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle Commissioni tributarie;
- infine, l'individuazione dei criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio.

Alla luce dei suddetti criteri, ho redatto un progetto di decreto legislativo di riforma del processo tributario, in cui le principali novità si elencano sinteticamente nel modo seguente.

- A)** Innanzitutto, l'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente al Ministero della Giustizia per assicurare la terzietà dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
- B)** La giurisdizione tributaria deve essere esercitata dai Tribunali tributari, dalle Corti di appello tributarie e dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione.
- C)** E' ammesso il giudice monocratico solo in primo grado.
- D)** In fase istruttoria, è ammessa la testimonianza ed il giuramento.

- E)** E' ammessa la sospensione in appello dell'atto impugnato, nonché la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado e la sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello nel caso di ricorso per Cassazione.
- F)** E' ammessa la possibilità di conciliare in grado di appello.
- G)** E' previsto l'adeguamento alle nuove norme di procedura civile, soprattutto per quanto riguarda:
- la translatio iudicii;
 - la rimessione in termini.
- H)** E' sempre ammessa la discussione in pubblica udienza.
- I)** E' prevista la possibilità per il giudice tributario di condannare al risarcimento dei danni, nei casi tassativi previsti dalla legge.
- J)** E' prevista la possibilità di proporre il ricorso collettivo ed il ricorso cumulativo.
- K)** I giudici tributari hanno competenza anche per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria.
- L)** Si prevede che i giudici tributari possano esercitare il potere cautelare, anche nella fase di appello, tenendo conto del danno grave e non anche irreparabile.
- M)** Per le spese di giudizio si prevede il pagamento immediato.
- N)** Tra gli atti da impugnare si prevede anche l'autotutela, nonché altre ipotesi su cui oggi esiste il dubbio dell'impugnabilità o meno.
- O)** Per evitare equivoci interpretativi, si prevede l'applicazione dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile per la rimessione in termini, quando la parte dimostra di essere incorsa in decadenze per cause non a lei imputabili.
- P)** Si prevede la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile.
- Q)** In caso di estinzione del giudizio, sono fatti salvi gli effetti delle sentenze, o parti delle sentenze, passate in giudicato, per evitare che l'atto di accertamento diventi definitivo.
- R)** Si prevede il pagamento immediato dei rimborsi d'imposta, anche senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

In definitiva, con il progetto di legge ho cercato di mettere sullo stesso piano processuale il cittadino-contribuente ed il fisco, senza alcuna limitazione nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Infatti, se è giusto combattere l'evasione fiscale è altrettanto giusto consentire al cittadino-contribuente di potersi difendere senza subire limitazioni, per evitare di pagare somme ingiuste.

Secondo i principi più volte esposti dalla Corte di Giustizia Europea, le norme devono interpretarsi nel senso che non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, diritto conferito e protetto dall'ordinamento comunitario e costituzionale.

Lecce, 24 maggio 2014

Avv. Maurizio Villani

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it